

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 70 - 31713

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e smi e della l.r. 40/1998 e smi relativa al progetto di "Attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria presso il sito di Strada Montù"
COMUNE: Chieri - Strada Montù
PROPONENTE: CMA s.r.l. di Corsini Romano & Figli
Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 3/08/2017 la Società C.M.A. s.r.l. di Corsini Romano & Figli - con sede legale in Chieri (TO), Strada Padana Inferiore 112 e Partita Iva 05069890019 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di "Attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria presso il sito di Strada Montù" in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 99674 del 22/08/2017, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento della superficie di circa 17.300 mq si trova in comune di Chieri in Strada Montù snc (Foglio 60, Mappali 29, 33, 38, 39, 182) ad una distanza di circa 150 m dal sito di Strada Padana Inferiore 112 dove il proponente già esercita attività di gestione rifiuti;
- l'area è attualmente utilizzata per lo stoccaggio di materiali inerti (materie prime);

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6742 - 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Stato di progetto

- con l'istanza in oggetto il Proponente intende richiedere l'autorizzazione a svolgere sul sito di via Montù la medesima tipologia di attività svolta nell'area di Strada Padana Inferiore n.112 in quanto gli spazi di cui dispone in quest'ultimo sito sono insufficienti rispetto alle esigenze aziendali;
- in particolare, con l'istanza in oggetto, viene richiesta l'autorizzazione alla messa in riserva finalizzata al trattamento ed alla successiva lavorazione (R5) - *produzione di materiali da ingegneria effettuate mediante l'utilizzo di un impianto semovente di triturazione e vagliatura mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate* - delle seguenti tipologie di rifiuto:
 - inerti da demolizione e costruzione
 - conglomerati bituminosi a freddo
 - terre e rocce da scavo
 - pietrisco di massicciate ferroviarie privo di sostanze pericolose
 - rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietraed alla messa in riserva e cernita per le seguenti tipologie di rifiuto:
 - carta, cartone e cartoncino inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi
 - imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e rottami di vetro
 - ferro, acciaio e ghisa
 - metalli non ferrosi o loro leghe
 - rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori
 - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno;
- è prevista una quantità massima di rifiuti stoccati di 9.060 t ed una movimentazione annua di 137.400 t;

Considerato che

nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 119255 del 10/10/2017 del Comune di Chieri;
- nota prot. n. 123913 del 18/10/2017 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- l'area oggetto dell'intervento non risulta essere compatibile con le previsioni del PRGC vigente; il Proponente richiederà nel successivo iter autorizzativo la variazione dell'attuale destinazione (variante automatica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi);

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

I mappali interessati dal progetto in oggetto sono classificati dal vigente PRGC come:

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

- Foglio 60, mappali 29, 38, 39 e 182 parte come zona Ft4* destinata ad impianti tecnologici di interesse generale e nello specifico come deposito automezzi dell'attività di trattamento e raccolta RSU Consorzio Chierese, nella quale non risulta compatibile l'insediamento di attività di recupero e stoccaggio di materiali non pericolosi;
- Foglio 60, mappali 33 e 182 parte come zone agricole "Ee – aree libere o scarsamente edificate del territorio rurale, prevalentemente di pianura", disciplinate all'art.31.13a delle norme di PRGC per le quali non risulta compatibile l'insediamento di attività di recupero e stoccaggio di materiali non pericolosi;
- l'insediamento di attività di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi non risulta compatibile con le previsioni del PRGC per tale zona;
- il Proponente ha dichiarato che richiederà nel successivo iter autorizzativo la variazione dell'attuale destinazione (variante ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi);
- Il Comune di Chieri con nota prot. n. 045406 del 09/10/2017 così si è espresso *"pur ritenendo che il procedimento possa concludersi con il non assoggettamento a V.I.A. dell'impianto si richiede che vengano valutati anche gli impatti delle strutture e/o attività già presenti in quanto non adeguatamente analizzato all'interno del documento di verifica, imputabili principalmente alla percezione visiva dell'impianto e dei cumuli, componente traffico (flussi veicolari e circolazione), aria (emissioni polveri), acustica e consumo di suolo, al fine di rispettare i requisiti di compatibilità ambientale che non si ritiene possano essere soddisfatti valutando l'area semplicemente come "già compiutamente attrezzata" in quanto mai oggetto di valutazione in ragione della sua collocazione in zona impropria.*
Tali misure mitigative e compensative potranno così essere inserite all'interno delle Norme di Attuazione in occasione della variante al P.R.G.C. necessaria all'ottenimento della compatibilità urbanistica dell'impianto attualmente operante in Strada Montù s.n.c., in area contraddistinta al N.C.T.U. foglio 60 mappali 29; 38; 39; 182 parte classificate dal vigente P.R.G.C. come zona Ft4 destinata ad impianti tecnologici di interesse generale e nello specifico come deposito automezzi dell'attività di trattamento e raccolta R.S.U. Consorzio Chierese per i servizi e parte al foglio 60 mappali 33; 182 parte come zona agricola "Ee – aree libere o scarsamente edificate del territorio rurale, prevalentemente di pianura", disciplinata in base all'art. 31.13 a delle norme di P.R.G.C. per le quali non risulta compatibile l'insediamento di attività di recupero e stoccaggio di materiali non pericolosi."*;
- per le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge, ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della LR 56/77 e smi, gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto;
- la documentazione progettuale va dunque integrata, esplicitando che l'attuazione della proposta progettuale comporta variante al PRGC, con quanto indicato dal comune e da quanto indicato al comma 14 dell'articolo 17 bis della LR 56/77 così come anche indicato nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB *"Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56", nell'allegato B "Elenco indicativo degli elaborati da allegare all'istanza di variante per i*

procedimenti disciplinati al comma 15 bis dell'art. 17 bis della l.r. 56/1977";

- sempre nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB viene evidenziato che *"la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977";*

Vincoli

- dalla documentazione progettuale emerge che l'area interessata dall'attività in oggetto non risulta sottoposta a vincoli di carattere ambientale, territoriale o paesaggistico;

3. dal punto di vista progettuale

- si sottolineano le seguenti carenze progettuali, ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:
 - dovrà essere chiarita la contraddizione presente nella documentazione progettuale relativa agli interventi edilizi: nella introduzione della "Relazione di Verifica di assoggettabilità a VIA" (pagina 2) viene dichiarato che *" (...) il progetto di seguito esposto comporta nuovi interventi edilizi. In particolare è prevista la demolizione delle strutture esistenti e la ricostruzione di nuove strutture (capannone e palazzina uffici) (...)"*, mentre a pagina 27 della stessa Relazione viene dichiarato che *" (...) non vi è fase di costruzione essendo l'area già compiutamente attrezzata (...)"*
 - in relazione alle strutture che verranno demolite, dovranno essere le tempistiche di tali demolizioni e come verranno smaltiti i rifiuti prodotti;
 - dovranno essere forniti dettagli sia sulle operazioni che il proponente intende mettere in atto per produrre materia prima seconda, descrivendo con precisione sia i rifiuti in origine sia i processi, sia le analisi che verranno condotte su di essi, mediante anche l'utilizzo di schemi di flusso e/o diagrammi a blocchi
 - per quel che riguarda le tipologie per le quali verrà svolta esclusivamente messa in riserva e cernita (ossia carta, vetro, ferrosi, non ferrosi, plastica, legno), si chiede di specificare meglio in cosa consisterà l'operazione R12;
 - dovrà essere corretta la planimetria allegata al progetto che per le terre e rocce da scavo riporta l'indicazione "cumulo A" in luogo di "cumulo B";

4. dal punto di vista ambientale

Rumore

- la classificazione acustica del Comune di Chieri inquadra l'area in oggetto in Classe IV e parzialmente in Classe III
- dovrà essere presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9 11616 del 02/02/2004
- si ritiene inoltre necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dalla documentazione progettuale non risulta dettagliata:
 - la presenza di scarichi domestici e/o industriali provenienti dall'attività svolta nel sito e l'eventuale recapito finale;
 - indicazioni circa il "Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 e smi
- nel successivo iter autorizzativo la documentazione progettuale dovrà pertanto approfondire tali aspetti;

Emissioni in atmosfera

- si ritiene che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative la cui implementazione sarà oggetto di prescrizioni tecniche e gestionali, che costituiranno parte integrante dell'atto autorizzativo da rilasciarsi;
- si rammenta che dovrà essere conseguita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni diffuse che si originano dalle attività in parola, e la stessa sarà ricompresa nell'autorizzazione unica ex art. 208;
- a tal fine dovrà essere prodotta a cura dell'Impresa relazione tecnica redatta secondo la modulistica Mod.Em. 2.0 scaricabile dal sito della C.M.To ai seguente indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>.

Ritenuto che:

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi, ed in particolare nel progetto definitivo, da presentarsi ai sensi dell'art 208 del D. Lgs 152/2006 e smi:
 - si dovrà dare evidenza di quanto indicato in precedenza ai punti 2. *dal punto di vista della pianificazione territoriale*, 3. *dal punto di vista progettuale*, 4. *dal punto di vista ambientale*;
 - il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 3/08/2017 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e smi il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006:

- dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di cui al punto adempimenti, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- per la verifica dell'ottemperanza alla condizioni ambientali di cui sopra il proponente dovrà trasmettere al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ed all'ARPA Piemonte, entro 30 giorni dall'adempimento della condizione ambientale sopra specificata, la documentazione di cui all'art.28 comma 3 del D. lgs. 152/2006;
- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori, se previsti, e la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la l.r. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di “Attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria presso il sito di Strada Montù” presentato in data 3/08/2017 dalla Sig.ra Paola Corsini in qualità di legale rappresentante della Ditta CMA s.r.l. di Corsini Romano & Figli - con sede legale in Chieri (TO), Strada Padana Inferiore 112 e Partita Iva 05069890019 **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e smi), subordinatamente a quanto sopra specificato.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle condizioni ambientali di cui sopra comporterà l'applicazione degli artt. 28 e 29 del D lgs. 152 2006 e smi.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 21/11/2017

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina